



# COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6  
Sesto ed Uniti CR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 22 del 29/07/2020

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 003001 del 25/03/2020.

La presenza e l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza tramite l'applicazione Webex Cisco, è stata accertata da parte del Segretario Comunale.

All'appello risultano:

| N. | Cognome e Nome           | P  | A  |
|----|--------------------------|----|----|
| 1  | VICCARDI FRANCESCA MARIA | SI |    |
| 2  | RESEMINI CLAUDIO         | SI |    |
| 3  | PIGNOLI CARLA FRANCA     | SI |    |
| 4  | MUSSINI MASSIMO PAOLO    | SI |    |
| 5  | IEVA ALBERTO             | SI |    |
| 6  | ROSSI ALICE              | SI |    |
| 7  | ALOSI GIOVANNI           | SI |    |
| 8  | BONALDI GLORIA           |    | SI |
| 9  | ZIGNANI LUCA FRANCESCO   | SI |    |
| 10 | ANGELINI GIUSEPPE        | SI |    |
| 11 | MIGLIORATI GIAN SANTO    | SI |    |
| 12 | POLI MIRCO               | SI |    |
| 13 | ZOPPI DIONISI            | SI |    |

Presenti: 12 Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale reggente, dr.ssa Mariateresa Caporale la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Viccardi Francesca Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 04/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota di base 8,10 per mille;
- 2) aliquota 3,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 8,10 per mille di cui 0,5 per mille (quota Comune) e 7,60 per mille (quota Stato) per fabbricati cat. D)
- 4) aliquota 8,10 per mille per aree fabbricabili;
- 5) aliquota 10,60 per mille per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD)

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 04/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 4) aliquota 2,5 per mille per le aree fabbricabili
- 5) aliquota 2,5 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

PRESO ATTO che il Comune di Sesto non aveva applicato per l'anno 2015 la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 147/2013.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
  - il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
  - che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che:

- l'art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 27/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l'art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020;

- l'art.138, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha abrogato l'art.1, comma 779, della legge n.160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art.53, comma16,della legge n.388/2000, secondo cui il termine *“per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”*.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 767 della legge 27/12/2019 n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente prevede: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille di cui 3,00 per mille (quota Comune) e 7,60 per mille (quota Stato);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD)
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti **UNANIMI** e favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti

## **DELIBERA**

**A) di APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille di cui 3,00 per mille quota Comune e 7,60 per mille quota Stato;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: non posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP) e coltivatori diretti (CD) aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**B)** di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti espressi dai consiglieri presenti e votanti

#### DICHIARA

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.





IL SINDACO PRESIDENTE  
Viccardi Francesca Maria

Il Segretario Comunale Reggente  
Caporale dr.ssa Mariateresa

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale reggente  
Caporale dr.ssa Mariateresa

---

---

**VISTO**, si attesta che la presente è

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente